

Diritto civico di pascolo e compascolo privato – differenza - prova documentale

L'uso civico di pascolo dipende da un rapporto di diritto pubblico e non viene esercitato se non su terreni demaniali (di demanio feudale, ecclesiastico o comunale). Il pascolo reciproco, anche se sorto da una consuetudine secolare ed esteso ai proprietari di un intero Comune, ha carattere di diritto privato. A differenza del pascolo reciproco, l'uso civico di pascolo non ammette recesso. Le questioni relative alla natura, esistenza ed estensione dell'uso civico di pascolo sono di competenza del Commissario regionale; quelle relative al compascolo, dell'autorità giudiziaria ordinaria. Quando l'azione promossa in giudizio riguardi il preteso diritto alla reciprocità dei pascoli, non può accamparsi la incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, sol perché il convenuto non abbia provato che i suoi terreni sono liberi dall'uso civico di pascolo. Se un simile diritto si voglia provare, potrà adirsi il Commissario regionale, ma la prova dovrà fornirsi dall'attore. Non vale a configurare il diritto di uso civico di pascolo una serie di atti che sarebbero stati compiuti a titolo di uso civico, ove manchi la prova documentale della demanialità del fondo su cui quell'esercizio si sarebbe realizzato. — A. Aquila, 15 novembre 1929, D'Alessandro c. Carli, in Rep. fo. it., n. 14-20, e pubbl. in Riv. deman, ecc., 1930, 32.